

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1112

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI** Francesco, **BECCARIA**,
GREGORELLI, **WILDE**, **GARATTI**, **NATALI**, **TABLADINI** e **GRIPPALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dai sequestri di passeri spiumati congelati della specie *passer montanus saturnatus* regolarmente importati dalla Cina dove la legge ne ammette il prelievo.

Si tratta di una specie che non è presente nè in Europa nè in Italia (dove sono presenti differenti specie di passeri), vivendo stabilmente in quella regione asiatica da dove è impossibile migrare verso il Paleartico occidentale attraverso lo sconfinato territorio siberiano.

Nella contestazione del reato avvenuta col sequestro, si è fatto riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera *bb*) - divieto di commerciare uccelli vivi o morti, o loro parti, appartenenti alla fauna selvatica - e all'articolo 30, comma 1, lettera *l*) - che sanziona l'inosservanza del divieto - della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La suddetta legge all'articolo 2 stabilisce che «fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale» ed elenca le specie particolarmente protette, non includendo tra queste il *passer montanus saturnatus*. Trattasi di una protezione speciale accordata a specie ricomprese nel concetto generale di fauna selvatica - cioè in relazione naturale con il territorio nazionale - in considerazione delle loro caratteristiche oggettive e del pericolo di una loro estinzione, e tra le quali sono elencate due specie (lo sciacallo dorato ed i cetacei) in previsione di una loro casuale apparizione in Italia.

Nella specie, è pacifico che gli uccelli in sequestro non sono pervenuti in Italia per

vie naturali bensì per vie commerciali, in quanto importati dall'estero.

Presupposto imprescindibile della tutela accordata alla fauna selvatica dalla legge n. 157 del 1992, precisa la Corte di cassazione (sentenza n. 1013 del 17 agosto 1993), è il requisito della nazionalità, cioè la sua relazione naturale con il territorio italiano, per effetto della quale la specie animale diventa patrimonio indisponibile dello Stato italiano (come si afferma all'articolo 1, comma 1, della predetta legge) e bene ambientale della comunità nazionale.

Tuttavia, la stessa Corte di cassazione (sentenza n. 534 dell'8 marzo 1994) ha espresso un orientamento diverso da quello sopra esposto rifiutando il principio di territorialità della fauna ed affermando quello della internazionalità, secondo cui lo Stato italiano tutela la fauna selvatica nella sua totalità (tutela transnazionale) a prescindere dal luogo nel quale dimorano o transitano i relativi popolamenti.

Secondo questa nuova interpretazione giuridica la legge n. 157 del 1992 mira anche a prevenire comportamenti che si attuano fuori dal territorio (cattura ed uccisione di uccelli), stabilendo in via preventiva sanzioni per fatti che si verificano nel territorio quale finalizzazione di quanto commesso all'estero (come nel caso della vendita dei passeri importati).

Tale aspetto «mondiale» della normativa nazionale viene rinvenuto nella seconda parte del succitato articolo 1, comma 1, dove si afferma che la fauna selvatica dello Stato «è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

Peraltro, il recepimento della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, di cui alla legge 24 novembre 1978, n. 812, della

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, non elimina l'impossibilità per lo Stato di influire direttamente con le proprie norme sul transito e la permanenza delle specie selvatiche al di fuori dei propri confini. L'assunzione degli interventi diretti a preservare le condizioni di sopravvivenza e di riproduzione non può riguardare se non quella parte di uccelli e di mammiferi, appartenenti, per identità di certi caratteri morfologici e biologici, alle specie sopra indicate, che rappresenta la popolazione che vive stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Inoltre, in ordine alla considerazione secondo cui la legge n. 157 del 1992 protegge tutte le specie appartenenti al genere (famiglia) dei passeri e non solo le singole specie viventi in Italia, vale notare, in senso contrario, che l'articolo 18 elenca tassativamente, tra quelle cacciabili, soltanto tre specie di passeri: passero, passera mattugia e passera oltremontana.

Una nozione di specie comprensiva di tutti gli esemplari che formano la famiglia ed il genere è suscettiva di produrre effetti aberranti rispetto all'ordine di esigenze di conservazione che si intende soddisfare, dovendosi di conseguenza ritenere cacciabili le singole specie elencate nella loro generalità.

* * *

L'articolo 21 comma 1, lettera *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, vieta la commercializzazione di uccelli vivi e morti, nonché loro parti, «appartenenti alla fauna selvatica» e non appartenenti alle specie elencate. In tal modo scoraggia l'abbattimento delle specie selvatiche ancorché cacciabili, qualora fosse preordinato alla vendita o alla detenzione per vendita degli esemplari abbattuti, dal momento che ne è vietato il commercio. Il successivo articolo 30 sanziona l'inosservanza della predetta disposizione.

L'attenzione del legislatore è, quindi, rivolta all'attività di commercializzazione

che può esercitare una pressione nociva sui livelli di prelievo praticati nel territorio nazionale e non alla commercializzazione di fauna importata dall'estero.

Inoltre, l'attività di importazione non è sconosciuta alla legge n. 157 del 1992, poiché all'articolo 20 si ammette l'importazione di fauna selvatica per scopi di ripopolamento e miglioramento genetico.

Gli uccelli oggetto di prelievo in uno Stato membro, in osservanza delle norme della citata direttiva 79/409/CEE, possono circolare legittimamente nel territorio dell'Unione come espressamente ha avuto modo di disporre la Corte di Lussemburgo con la decisione C/169/89 del 23 maggio 1990 secondo cui: «un divieto di importazione e di immissione in commercio non è giustificato in relazione ad una specie ornitologica che, da una parte, non si trova nel territorio dello Stato membro nel quale la sua caccia è autorizzata dalle disposizioni di tale direttiva e dalla legislazione di quest'altro Stato membro e che, dall'altra, non è né una specie migratrice né minacciata ai sensi della direttiva».

In ordine al *passer montanus saturnatus*, trattandosi di fauna selvatica non presente nel territorio italiano e nell'intera regione del Palearctico occidentale, essendo impossibile una sua migrazione anche temporale dell'area asiatica, non sembra potersi affermare alcuna violazione di una fonte comunitaria, internazionale o nazionale a seguito delle attività di commercializzazione di esemplari conseguente alla loro legittima importazione nel territorio dello Stato.

* * *

Al fine di riportare certezza nell'attuazione della normativa di cui trattasi, nel rispetto della volontà del legislatore, si propongono delle modifiche agli articoli 1, 21 e 30 della legge n. 157 del 1992, intese ad escludere dai divieti e dalle sanzioni la fauna selvatica introdotta nel territorio dello Stato per la via commerciale dell'importazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato» sono inserite le seguenti: «nei limiti di estensione del territorio».

Art. 2.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «appartenenti alla fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «in quanto non introdotti nel territorio dello Stato per la via commerciale dell'importazione».

Art. 3.

1. All'articolo 30, comma 1, lettera *l*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «fauna selvatica» sono inserite le seguenti: «non introdotta nel territorio dello Stato per la via commerciale dell'importazione, e comunque».